

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 aprile 2018 n. 154

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla D.D. n. 9/2015 ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante utilizzo di una RMN a basso campo "dedicata" o "open di nuova generazione", mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft, presso lo studio radiologico "Morella s.r.l." sito in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., prevede:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 5 rubricato *"Autorizzazioni"*, tra le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, le *"strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine"* (1.6.3.) e quelle che esercitano *"attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine"* (1.7.3.).

Lo Studio Radiologico "Morella S.r.l." di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 è accreditato istituzionalmente, ex art. 12, comma 3bis della L.R. n. 4/2010, per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine.

Con D.D. n. 74 del 28/03/2012 ad oggetto *"Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 s.m.i. per*

l'installazione di una grande macchina RMN presso lo Studio Radiologico "Morella s.r.l." con sede in Barletta (BT) alla Via Conteduca 18.", il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha espresso "parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta per l'installazione di una grande macchina RMN presso lo Studio Radiologico "Morella s.r.l." con sede in Barletta (BT) alla Via Conteduca 18."

Con D.D. n. 9 del 19/01/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha rilasciato, "(...) in esecuzione della Sentenza TAR Puglia – Bari, Sez. II, n. 1662/2014, pronunciata per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, del 14/03/2014, n. 314, ed ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., alla Società "Morella S.r.l." con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Morella Francesco, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft collocata presso lo studio radiologico "Morella s.r.l." sito in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18 (...):".

Con nota del 30/08/2017 ad oggetto "Istanza di accreditamento istituzionale per la branca di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. n. 9/2017", trasmessa tramite Pec in pari data alla scrivente Sezione, il "legale rappresentante della "Morella s.r.l.", avente sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18", ha dichiarato, tra l'altro: "Di essere in possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2010" ed ha chiesto "l'accREDITAMENTO istituzionale per la branca di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine; nello specifico trattasi di RM Total Body mod. Neusoft SuperStar 0.35T".

Con nota prot. n. AOO_183/4455 del 20/09/2017 ad oggetto "Studio Radiologico "Morella s.r.l." Piazza Conteduca, 18 – Barletta. Conferimento incarico di verifica per l'accertamento dei requisiti ulteriori di accreditamento per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante utilizzo di una grande macchina RM Total Body, mod. Neurosoft SuperStar 0.35T.", trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG e p.c. allo Studio Radiologico Morella S.r.l. ed al Direttore Generale dell'ASL BT, la scrivente Sezione: "(...)

- Verificato dalla suddetta istanza di accreditamento il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1;
- richiamato l'art. 20, comma 1, il quale stabilisce che "L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa" ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che "Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."
- visto l'art. 29, comma 9, il quale stabilisce che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per le valutazioni degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare",

ha invitato *“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’ambulatorio di diagnostica per immagini Studio Radiologico “Morella s.r.l.” sito in Barletta alla Piazza Conteduca, 18, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante utilizzo di una grande macchina RM Total Body, mod. Neurosoft SuperStar 0.35T.”.*

Con Pec del 13/11/2017 il SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione ASL FG ha trasmesso a questa Sezione, e p.c. al Direttore Generale dell’ASL BT, la nota prot. n. 0193431 di pari data ad oggetto *“Studio Radiologico “Morella s.r.l.” Piazza Conteduca n. 18 Barletta. Riconcontro incarico di verifica per l’accertamento dei requisiti ulteriori di accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante utilizzo di una grande macchina RM Total Body, mod. Neurosoft Superstar 0.35T”*, con cui i Dirigenti Medici del SISP Area Nord e dello Spesal, insieme al Tecnico della Prevenzione del medesimo SISP Area Nord, incaricati della verifica, hanno rappresentato quanto segue:

“I sottoscritti (...) hanno proceduto ad:

Esaminare la documentazione prodotta dal Responsabile Sanitario della Struttura.

Effettuare apposito sopralluogo in data 24.10.2017 presso la struttura in oggetto, durante il quale si è verificato che la stessa possiede i requisiti ulteriori di accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale previsti per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica con utilizzo di n. 1 macchina RM (mod. Neurosoft Superstar 0.35T) dal Regolamento Regionale 13.01.2010 n. 3, sez. B.01.03, e s. m. e int.

Pertanto in relazione all’attività sopra esplicitata e in considerazione degli effetti della sentenza TAR Puglia – Bari sez. II n. 1662/2014 in virtù della quale non si considera motivo ostativo l’assenza di una grande macchina “TAC” ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE al rilascio al Legale Rappresentante dello studio radiologico Morella s.r.l. P.zza Conteduca n. 18 a Barletta, dell’accreditamento per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini mediante l’utilizzo di una grande macchina RM Total Body mod. Neurosoft Superstar 0.35T per indagini che non prevedono l’uso di mezzi di contrasto. Il Responsabile Sanitario della Struttura è il dott. Francesco Morella (...) specialista in Radiologia.”.

Successivamente, con D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, ad oggetto *“Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla. Criteri interpretativi ed applicativi.”*, la Giunta Regionale, premesso tra l’altro:

- che *“Con sentenza n. 3140 del 15/6/2017 il Consiglio di Stato, in ragione del loro analogo contenuto argomentativo, ha disposto ai sensi dell’art. 96 c.p.a. la riunione di tre diversi appelli proposti da alcune strutture private accreditate avverso la medesima sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016 con cui il TAR Puglia - Sezione distaccata di Lecce si era espresso in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati dalla ASL LE in relazione ai criteri utilizzati per la ripartizione del fondo unico di remunerazione per la branca di radiodiagnostica con riferimento all’anno 2012.”;*
- che *“Il Consiglio di Stato, nel rigettare gli appelli, si è pronunciato definitivamente nel merito ed ha rilevato che, in ragione dell’evoluzione tecnologica intervenuta, le risonanze magnetiche (d’ora in poi RMN) sono classificabili, in ragione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:*
 - a) *le RMN c.d. “grandi macchine”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla, possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo, il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo scheletrico e gli arti, e sono soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 5 del DPR n. 542 del 1994 e nel rispetto del fabbisogno di cui al R.R. 3/2006;*
 - b) *le RMN “settoriali”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla e aventi caratteristiche strutturali tali da consentire l’esecuzione di indagini solo sugli arti, non soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 3, comma 2 del DPR n. 542 del 1994;*

- c) *le RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione", aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Tesla, che consentono, in virtù delle loro caratteristiche strutturali e tecnologiche, di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull'apparato muscolo-scheletrico. Le RMN "dedicate", analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), devono essere autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR n. 542/94."*;
- *che "nella succitata sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che il Tar Puglia, nella sentenza impugnata, "ha correttamente ritenuto non preclusa in via assoluta, per il futuro, l'eventualità che l'Amministrazione, anche in rapporto alla domanda di prestazioni sanitarie soggette a variabili non predeterminabili a priori, possa ricondurre tratti della colonna vertebrale del tutto particolari e circoscritti al macro raggruppamento muscolo scheletrico e, quindi, risorse finanziarie al rimborso di prestazioni effettuate sulla colonna vertebrale dalle nuove macchine open";*
 - *che "l'eventualità di ricondurre tratti della colonna vertebrale al macro raggruppamento muscolo scheletrico, invero, era stata già introdotta da questa Amministrazione con la DGR n. 951 del 13/05/2013 ad oggetto "Remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo tariffario regionale", stabilendo la possibilità di utilizzare apparecchiature RMN "a basso campo" (ivi definite "segmentarie", corrispondenti a quelle classificate dal Consiglio di Stato "dedicate" o "open di nuova generazione"), oltre che allo studio di piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica, anche a quello del rachide lombare e cervicale, prevedendo uno specifico abbattimento del 10% del costo delle prestazioni di risonanza magnetica, rispetto alle tariffe ivi indicate."*;
 - *ha approvato le "linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla", tra le quali che: "per quanto riguarda le strutture, accreditate e/o autorizzate per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ed in possesso di RMN a basso campo con caratteristiche strutturali e tecnologiche tali da doverle classificare quali "dedicate" o "open di nuova generazione", ma che hanno scontato la verifica di compatibilità quale RMN "grande macchina" precedentemente alla data di adozione del presente provvedimento ed in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione del presente provvedimento e per un periodo massimo di due anni viene data facoltà di sostituire le suddette apparecchiature RMN con RMN c.d. "grandi macchine" – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla -, le sole apparecchiature RMN che possono effettuare prestazioni, riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d'organo, il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l'apparato muscolo scheletrico e gli arti";*
 - *ha tra l'altro stabilito, "in relazione alle strutture accreditate ed ai fini della ripartizione del Fondo unico di remunerazione", che:*
 - a) *che le RMN c.d. grandi macchine, ossia le apparecchiature aventi potenza di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 tesla, rientrano nel macro-raggruppamento encefalo – body e possono effettuare prestazioni, con oneri a carico del SSN, riferite a tutto il corpo umano compresi il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale oltre che l'apparato muscolo scheletrico e gli arti (...);*
 - b) *che le RMN "settoriali", aventi potenza di campo statico di induzione magnetica uguale o inferiore a 0,5 tesla e non soggette ad autorizzazione regionale in relazione alle loro caratteristiche strutturali, effettuano indagini solo sugli arti (...);*
 - c) *che le RMN c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione", aventi potenza di campo statico di induzione magnetica uguale o inferiore a 0,5 tesla ma soggette ad autorizzazione regionale in relazione alle loro caratteristiche strutturali che consentono di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull'apparato muscolo-scheletrico, se già comprese nel fabbisogno regionale in quanto installate ed in uso presso le strutture accreditate alla data di adozione del presente provvedimento, possono erogare prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente*

agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica (...).

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

atteso che:

- solo le RMN aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla sono da considerarsi RMN "grandi macchine";
- le RMN "grandi macchine" sono le sole apparecchiature RMN che possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d'organo, il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l'apparato muscolo scheletrico e gli arti;
- che le RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione" sono le RMN aventi potenza di campo statico di induzione magnetica uguale o inferiore a 0,5 tesla ma con caratteristiche strutturali che consentono di effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull'apparato muscolo-scheletrico;
- l'autorizzazione all'esercizio alla "Morella S.r.l." con D.D. n. 9/2015, pur rilasciata per l'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN, è riferita ad una apparecchiatura RMN da 0.35 Tesla - Total body, pertanto ad una RMN a basso campo "dedicata" o "open di nuova generazione";
- come stabilito dal Consiglio di Stato "Le RMN "dedicate", analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), devono essere autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR n. 542/94.";
- come stabilito con la sopra citata D.G.R. n. 321/2018, le strutture accreditate e/o autorizzate per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine ed in possesso di RMN a basso campo con caratteristiche strutturali e tecnologiche tali da doverle classificare quali "dedicate" o "open di nuova generazione", ma che hanno scontato la verifica di compatibilità quale RMN "grande macchina" precedentemente alla data di adozione del presente provvedimento ed in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della suddetta DGR e per un periodo massimo di due anni viene data facoltà di sostituire le suddette apparecchiature RMN con RMN "grandi macchine" – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla;
- le RMN "dedicate" o "open di nuova generazione", se già comprese nel fabbisogno regionale in quanto installate ed in uso presso le strutture accreditate alla data di adozione del presente provvedimento, possono erogare prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica;

dovendo, pertanto, la RMN mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft installata presso lo studio radiologico "Morella s.r.l." di Barletta, essere autorizzata dalla Regione nell'ambito delle strutture che esercitano "attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

ritenuto quindi necessario modificare il provvedimento di cui alla D.D. n. 9 del 19/01/2015, con cui il Servizio PAOSA ha rilasciato "(...) alla Società "Morella S.r.l." con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Morella Francesco, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft collocata presso lo studio radiologico "Morella s.r.l." sito in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18 (...)", al fine di adeguare il regime autorizzativo della RMN installata alle linee guida approvate con D.G.R. n. 321/2018 ed a quanto dalla stessa stabilito;

si propone:

- di modificare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 9/2015 alla Società "Morella S.r.l." con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, che a far data dalla notifica del presente provvedimento non deve essere riferita all'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN bensì all'autorizzazione all'esercizio di una RMN a basso campo "dedicata" o "Open di nuova generazione" mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft nell'ambito dell'"attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine", di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di disporre l'ampliamento dell'accreditamento istituzionale, di cui è in possesso la Società "Morella S.r.l." di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 per l'attività specialistica ambulatoriale di "diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che anche le prestazioni eseguite con la RMN a basso campo "dedicata" o "Open di nuova generazione" mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft sono erogabili in regime di accreditamento e, quindi, con oneri a carico del SSN, con la precisazione che, ai sensi della D.G.R. n. 321/2018:
 - lo studio radiologico "Morella s.r.l.", in possesso di una RMN a basso campo "dedicata" o "open di nuova generazione" avente potenza di campo statico di induzione magnetica inferiore a 0,5 tesla ed inclusa nel fabbisogno regionale con D.D. n. 74 del 28/03/2012, può erogare prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica;
 - lo studio radiologico "Morella s.r.l.", già autorizzato per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di una grande macchina RMN ma in possesso di una RMN a basso campo "dedicata" o "open di nuova generazione", avendo scontato la verifica di compatibilità quale RMN "grande macchina" precedentemente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 ed in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della medesima D.G.R. (13/03/2018) e per un periodo massimo di due anni ha facoltà di sostituire la suddetta apparecchiatura RMN "dedicata" o "Open" mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft con una RMN "grande macchina" – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla, al fine di poter effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d'organo e il rachide in toto.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di modificare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 9/2015 alla Società "Morella S.r.l." con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18, che a far data dalla notifica del presente provvedimento non deve essere riferita all'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di una grande macchina RMN bensì all'autorizzazione all'esercizio di una RMN a basso campo "dedicata" o "Open di nuova generazione" mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft nell'ambito dell'"attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine", di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di disporre l'ampliamento dell'accREDITAMENTO istituzionale, di cui è in possesso la Società "Morella S.r.l." di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 per l'attività specialistica ambulatoriale di "diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che anche le prestazioni eseguite con la RMN a basso campo "dedicata" o "Open di nuova generazione" mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft sono erogabili in regime di accREDITAMENTO e, quindi, con oneri a carico del SSN, con la precisazione che, ai sensi della D.G.R. n. 321/2018:
 - lo studio radiologico "Morella s.r.l.", in possesso di una RMN a basso campo "dedicata" o "open di nuova generazione" avente potenza di campo statico di induzione magnetica inferiore a 0,5 tesla ed inclusa nel fabbisogno regionale con D.D. n. 74 del 28/03/2012, può erogare prestazioni, con oneri a carico del SSN, relativamente agli arti, ai tratti cervicale e lombare ed ai seguenti tratti dell'apparato muscolo scheletrico: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica;
 - lo studio radiologico "Morella s.r.l.", già autorizzato per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di una grande macchina RMN ma in possesso di una RMN a basso campo "dedicata" o "open di nuova generazione", avendo scontato la verifica di compatibilità quale RMN "grande macchina" precedentemente alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 ed in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della medesima D.G.R. (13/03/2018) e per un periodo massimo di due anni ha facoltà di sostituire la suddetta apparecchiatura RMN "dedicata" o "Open" mod. Superstar 0.35 T Total body – Neusoft con una RMN "grande macchina" – quindi con potenza superiore a 0,5 Tesla, al fine di poter effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d'organo e il rachide in toto;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Morella S.r.l." con sede in Barletta (BT) alla Piazza Conteduca n. 18;
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Dirigente dell'UOSVD Pers. Conv. dell'ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:

-
- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
 - d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
 - e. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
 - f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)